



Giunta Regionale della Campania
Ufficio del Datore di Lavoro

Allegato A)

**DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI
LOCALI CHIUSI, SEDI DI LAVORO DELL'AMMINISTRAZIONE
REGIONALE**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

**Articolo 2 - Ambito di applicazione del divieto di fumare e di abbandono di
rifiuti di prodotti da fumo**

Articolo 3 - Cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumare

Articolo 4 - Vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo

Articolo 5 - Procedura di accertamento delle infrazioni e sanzioni

Articolo 6 - Pagamento delle sanzioni

Articolo 7 - Mancato pagamento delle sanzioni

Articolo 8 - Iniziative di sensibilizzazione

Articolo 9 - Norma finale



Giunta Regionale della Campania
Ufficio del Datore di Lavoro

Articolo 1

Oggetto

1. Le presenti Disposizioni disciplinano l'applicazione del divieto di fumo nei locali chiusi sedi di lavoro della Regione Campania, al fine della tutela del diritto alla salute e della salubrità degli ambienti di lavoro, sulla base della seguente normativa:
 - a. Legge 11 novembre 1975 n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
 - b. Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale";
 - c. L.R. n. 13 del 10 gennaio 1983, "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati o sub-delegati";
 - d. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dic. 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici;
 - e. Circolare del Ministero della Sanità del 28 mar. 2001, n. 4 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
 - f. Legge 28 dicembre 2001 n. 448, art. 52, comma 20 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
 - g. Legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori";
 - h. Decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 dicembre 2003 Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori» - Recepimento dell'accordo Stato – Regione del 16 dic. 2004 "Accordo tra il Ministro della salute e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gen. 2003, n. 3;
 - i. Circolare del Ministero della salute del 17 dicembre 2004 "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16 gen. 2003 n. 3, sulla salute dei non fumatori";
 - j. D.lgs. n. 152/2006 - Norme in materia ambientale - artt. 232-bis e 255, comma 1-bis;
 - k. l'art. 2087 del Codice Civile – Tutela delle condizioni di lavoro;
 - l. D.lgs. 81/2008 e s.m.i. - T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro;
 - m. D.lgs. n. 6/2016 - Recepimento della direttiva 2014/40/UE.



Giunta Regionale della Campania
Ufficio del Datore di Lavoro

Articolo 2

Ambito di applicazione del divieto di fumare e di abbandono di rifiuti di prodotti da fumo

1. Il divieto di fumare oggetto delle presenti Disposizioni trova applicazione in tutti i locali chiusi adibiti a sedi di lavoro dell'Amministrazione regionale della Campania, compresi corridoi, atrii, vani scale, scantinati, ascensori e servizi igienici, indipendentemente dalla presenza di pubblico e a prescindere dalla attività lavorativa espletata.
2. Non è consentito fumare anche negli uffici o negli ambienti sedi di lavoro dove si trovi ad operare il solo dipendente fumatore.
3. È, altresì, vietato fumare nelle autovetture di servizio e di rappresentanza di cui al Regolamento n. 1 del 8/2/2013.
4. Il divieto di fumare si intende rivolto anche al pubblico e agli utenti che si trovino a qualsiasi titolo negli ambienti definiti al precedente punto 1, comprese le eventuali imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi, ai quali viene fornita una specifica informazione da parte del Datore di Lavoro ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 81/2008.
5. Nelle sedi di lavoro dell'Amministrazione regionale è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, sia negli spazi chiusi che aperti.

Articolo 3

Cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumare

1. Il Datore di Lavoro provvede a dotare ciascuna sede regionale, nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, di appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano il divieto di fumare, completi delle seguenti indicazioni (ai sensi del DPCM 23 dicembre 2003, in attuazione dell'art. 51 L. 3/2003 e successive modifiche, in materia di tutela della salute dei non fumatori):
 - “VIETATO FUMARE”;
 - indicazione della norma che impone il divieto;
 - sanzioni applicabili;
 - soggetto cui spetta la vigilanza sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni (ove non vi sia stata specifica nomina, il compito spetta al Dirigente della sede).
2. Nelle strutture con più locali, sono adottabili cartelli con la sola scritta “VIETATO FUMARE”.



Giunta Regionale della Campania
Ufficio del Datore di Lavoro

Articolo 4

Vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo

1. Ai sensi dell'art. 2, co. 3, Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2004, recepito con DPCM 23/12/2003, i Dirigenti preposti alle strutture di cui al vigente Regolamento sull'Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania individuano - con decreto dirigenziale da notificare ai diretti interessati e all'Ufficio del Datore di Lavoro - i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto di fumo.
2. I suddetti Dirigenti individuano, per ciascuna sede di lavoro di propria competenza e per ogni piano occupato, uno o più addetti alla vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo.
3. Ai menzionati Dirigenti compete altresì il controllo sul corretto operato degli addetti alla vigilanza.
4. Ove non abbiano proceduto a nomina specifica, spetta ai Dirigenti medesimi l'attività di vigilanza, accertamento e contestazione.
5. Sono, inoltre, addetti alla vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo, accertamento e contestazione dell'infrazione:
 - a. il responsabile (RSPP) e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione (ASPP) istituito dal Datore di Lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008;
 - b. le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio.
6. L'addetto al controllo sull'osservanza del divieto di fumo svolge il compito di vigilanza di propria iniziativa, su richiesta del dirigente della struttura di riferimento o del Datore di Lavoro o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto.
7. L'addetto alla vigilanza ha il compito di:
 - a. vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
 - b. accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione, secondo le procedure di cui al successivo art. 5.
8. L'addetto alla vigilanza, qualora lo ritenesse opportuno, può avvalersi del supporto della polizia amministrativa e delle altre forze dell'ordine per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni.
9. Il Servizio di Prevenzione e Protezione svolge funzioni di controllo inerenti il corretto operato degli addetti alla vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo e invia relazioni al Datore di Lavoro circa le disfunzioni riscontrate; copia delle suddette relazioni viene inviata per conoscenza alla Direzione Generale Risorse Umane per gli eventuali profili disciplinari.



Giunta Regionale della Campania
Ufficio del Datore di Lavoro

Articolo 5

Procedura di accertamento delle infrazioni e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 51 della L. n. 3/2003, ai trasgressori del divieto di fumare di cui all'art.2 delle presenti Disposizioni si applica la sanzione amministrativa di Euro 55,00, pari al doppio del minimo edittale di cui all'articolo 7 della Legge 584/1975, come modificato dalla L. 448/2001 e L. 311/2004.
2. Ai sensi dell'art. 255, comma 1-bis del d.lgs. n. 152/2006, i trasgressori del divieto di cui all'art. 2, comma 4 delle presenti Disposizioni sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30,00 a Euro 300,00.
3. In caso di infrazione, l'addetto alla vigilanza è tenuto a:
 - a. redigere, ai sensi della Legge 689/1981, in triplice copia, il verbale di contestazione, utilizzando l'apposito modulo allegato alle presenti Disposizioni (allegato B), contenente, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo a pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
 - b. notificare al contravventore una copia del verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurarne la notifica a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890;
 - c. in caso di rifiuto da parte del trasgressore a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia, darne atto nel processo verbale, riportando eventuali testimoni.
4. L'addetto che ha accertato la violazione avrà cura di inviare copia del verbale di contestazione alla UOD 04 "Prevenzione e Igiene Sanitaria. Prevenzione e Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro" della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, struttura della Giunta Regionale cui è demandata la funzione di Autorità Competente ex art. 18 L. 689/81 e art. 8 L.R. 13/83 in materia di violazione del divieto di fumare e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. L'addetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, è soggetto, nel caso in cui non ottemperi alle disposizioni di legge, al pagamento di una sanzione amministrativa pari ad Euro 440,00, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 584/1975, come modificato dall' art. 52, co. 20, L. 448/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Ai sensi dell'art. 16 L. 689/81 e art. 6 L.R. 13/83, il pagamento delle sanzioni in misura ridotta (pari al doppio del minimo edittale) è ammesso entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non c'è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.



Giunta Regionale della Campania
Ufficio del Datore di Lavoro

7. Ferme restando le sanzioni amministrative pecuniarie, i trasgressori saranno segnalati all'Ufficio Disciplinare, facente parte della UOD 04 della Direzione Generale per le Risorse Umane, per i provvedimenti disciplinari derivanti dalla violazione degli obblighi previsti dall'art. 23 CCNL Regioni Autonomie Locali del 1995, come modificato dall'art. 23 CCNL Regioni Autonomie Locali del 2004 e delle Norme Disciplinari per i Dipendenti della Giunta Regionale della Campania.

Articolo 6

Pagamento delle sanzioni

1. Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:
 - su c/c postale intestato n. 21965181 intestato alla Regione Campania con la specifica indicazione divieto di fumo e il codice tariffa 2028;
 - alla Tesoreria della Regione Campania presso Banco di Napoli 40/5 in via Forno Vecchio, Napoli;
 - mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Campania presso il Banco di Napoli S.p.A. – codice IBAN: IT40 I010 1003 5930 0004 0000 005.
2. In nessun caso il soggetto accertatore potrà riscuotere direttamente la somma corrispondente alla sanzione comminata.

Articolo 7

Mancato pagamento delle sanzioni

1. Il trasgressore a cui è stata comminata la sanzione potrà trasmettere, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi o richiedere di essere sentito personalmente dal Presidente della Giunta Regionale - per il tramite del Dirigente della UOD che ha irrogato la sanzione.
2. Qualora il trasgressore non effettui il pagamento in misura ridotta con le modalità e nei termini di cui al precedente art. 5, il Dirigente della struttura amministrativa presso la quale è incardinato il verbalizzante deve presentare rapporto, completo di verbale e di prova delle avvenute contestazioni o notificazioni, unitamente ad eventuali scritti difensivi e documenti presentati dall'interessato nonché delle proprie osservazioni in merito, al Presidente della Giunta Regionale della Campania, per il tramite della UOD, di cui all'art. 4, co. 6 delle presenti Disposizioni, "Prevenzione e Igiene Sanitaria. Prevenzione e Tutela della salute negli ambienti di vita e di Lavoro" della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema



Giunta Regionale della Campania
Ufficio del Datore di Lavoro

Sanitario Regionale, che provvederà ai successivi atti amministrativi di propria competenza.

Art. 8

Iniziative di sensibilizzazione

Il Datore di Lavoro fornisce un'adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, nell'ambito dei corsi di formazione obbligatori ai sensi del d.lgs. 81/2008.

Articolo 7

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Disposizioni, è fatto rinvio normativa vigente in materia.

Il Datore di Lavoro

Paolo Gargiulo